

Falsi valutativi a braccetto con bancarotta impropria

Con l'ordinanza n. 9186 dello scorso 2 marzo 2016 la sez. V della Cassazione penale, prendendo atto dei recenti contrastanti orientamenti sul tema, ha rimesso alle sezioni unite la questione della punibilità dei cosiddetti «falsi valutativi», per fare definitivamente chiarezza sugli effetti delle modifiche apportate dalla legge n. 69 del 2015 agli artt. 2261, 2262 del codice civile.

Spetterà, dunque, alle sezioni unite della Corte di cassazione il delicato compito di chiarire se la nozione di «fatto non rispondente al vero», alla quale fanno riferimento i nuovi articoli 2621 e 2622 cod. civ. per l'integrazione del delitto di «false comunicazioni sociali», ricomprenda o meno anche le stime di valore contabile contenute nel bilancio ovvero, esclusivamente, i dati oggettivi della realtà sensibile.

Al fine di delineare esattamente i termini della questione appaiono opportune alcune considerazioni preliminari. L'entrata in vigore della richiamata legge n. 69 del 2015, pur avendo confermato l'architettura a «piramide punitiva» degli illeciti in materia di false comunicazioni sociali, ha comportato l'abbandono del modello contravvenzionale che caratterizzava la previgente incriminazione contenuta nell'art. 2621 c.c. per le aziende non quotate, a favore di un impianto fondato da soli delitti. Attualmente, dunque, al livello più basso della piramide si pongono le due meno gravi figure delittuose dei fatti di lieve entità (artt. 2621-bis 2621-ter cod. civ.), la cui cornice edittale è da sei mesi a tre anni di reclusione; al gradino intermedio si colloca, appunto, il delitto di false comunicazioni sociali di cui all'art. 2621 cod. civ., che prevede la reclusione da uno a cinque anni, e al vertice della piramide, quello contemplato dall'art. 2622 cod. civ., con riferimento alle società quotate in Italia o in altri mercati regolamentati dell'Unione europea (pena della reclusione da tre a otto anni).

In seguito all'entrata in vigore della legge 27 maggio 2015, n. 69, la condotta del «nuovo» art. 2621 cod. civ. consiste nella esposizione «nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, (...) fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero» o di omettere «fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore».

Sul piano testuale, dunque, si è transitati dalla locuzione «fatti falsi» che compariva sia nel codice di commercio Zanardelli del 1882, a quella «fatti non rispondenti al vero» impiegata dal legislatore del 1942, per approdare alla formulazione del dlgs 61 del 2002 «fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni» (la medesima espressione è stata inserita dal citato dlgs n. 61 anche nel delitto di ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza di cui all'art. 2638 cod. civ.), e, infine si è giunti alla formula «fatti materiali (rilevanti) non rispondenti al vero» della legge n. 69 del 2015.

Le maggiori difficoltà interpretative sul tema, dunque, derivano proprio dalla circostanza che nella nuova disposizione è stato eliso il riferimento ai fatti valutativi. In tale laconico contesto normativo, la Corte di cassazione dopo essersi espressa, in un primo tempo, nel senso dell'esclusione della rilevanza delle valutazioni ai fini dell'integrazione dalla nuova fattispecie delittuosa, ancorando la propria interpretazione al brocardo «ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit» (Dove la legge ha voluto ha detto, dove non ha voluto ha taciuto) (cfr. sentenza n. 33774 del 30 luglio 2015; ex multis sentenza n. 6916 depositata il 22 febbraio); è pervenuta a conclusioni diametralmente opposte con la sentenza n. 890 del 12 gennaio 2016 affermando espressamente che le valutazioni estimative continuano a rientrare nel perimetro del reato.

Il disorientamento derivante dalle pronunce testé riportate e l'impossibilità di approdare ad una risoluzione sulla questione de quo, dunque, hanno spinto la sezione V alla devoluzione della questione alle sezioni unite. La soluzione alla questione, evidentemente, produrrà effetti di indubbio rilievo anche in ordine alla configurazione del delitto di bancarotta impropria di cui all'art. 223, comma 2 n. 1, l. fall., atteso che escludere o meno la rilevanza della valutazioni dalla nozione di falsa comunicazione sociale significa restringere o lasciare inalterato l'ambito applicativo della norma appena richiamata.

Stefano Loconte e Giancarlo Marzo

© Riproduzione riservata